



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 411 del 25/11/2024

Modifiche alla Legge Regionale n. 10 del 22 luglio 2024 "Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea"

Firmato da: Luca Cascone



*Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

PROPOSTE DI LEGGE RECANTE

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 22 LUGLIO 2024
“DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI
LINEA”**

**PROPOSTE DI LEGGE RECANTE “MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE
N. 10 DEL 22 LUGLIO 2024**

**“DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI
LINEA”**

Art. 1

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 (REGISTRO REGIONALE) DELLA LEGGE
REGIONALE N. 10 DEL 22 LUGLIO 2024

Al comma 1 dell'Art. 14 (Registro regionale) dopo le parole la “Giunta regionale”, sostituire le parole “entro centoventi giorni) con le seguenti:

“entro dodici mesi”

Art. 2

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 36 (DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE) DELLA
LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 22 LUGLIO 2024)

Al comma 1 dell'Art. 36 (Disposizioni di attuazione) sostituire le parole “entro centoventi giorni” con le seguenti:

“entro dodici mesi”

Art. 3

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 22
LUGLIO 2024)

1. All'articolo 37 (Disposizioni Transitorie e finali), il comma 1 è sostituito da questo comma:

I Comuni adottano o adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi decorrenti dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, di quanto previsto all'articolo 36 della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

Art. 4

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 22 LUGLIO 2024)

1. All'articolo 37 (Disposizioni Transitorie e finali, è inserito il seguente comma 1.bis

1.bis Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di Giunta regionale di cui al comma 1, restano efficaci le disposizioni vigenti già adottate dalla Giunta regionale con D.G.R 474/2001,

Art. 5

(MODIFICHE AL TITOLO DELLA LEGGE)

IL Titolo della legge “Disciplina Del Settore Dei Trasporti Pubblici Non Di Linea” è sostituito dal seguente:

Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 7
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.